

## Visto

- L'art. 25, rubricato *Vigilanza*, della Legge 23 agosto 1993 n. 352 *Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati*, così come modificata con il Decreto del Presidente della Repubblica del 14/07/1995, n. 376 denominato *Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati*, stabilisce che “la vigilanza sull'applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, è affidata, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, agli agenti del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, alle aziende USL, alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie giurate volontarie ed agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre del Ministero della sanità;”
  
- L'art. 21, rubricato *Funzioni di vigilanza*, comma 3 della Legge Regionale 11 luglio 2014, n. 17 *Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei*, prevede quanto segue:
  - le guardie particolari giurate dei consorzi devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 138 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (*Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza*) e successive modificazioni ed integrazioni;
  - il rilascio delle nuove abilitazioni per lo svolgimento della vigilanza inerente la normativa dei funghi è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalla Regione e al superamento di un esame di abilitazione sostenuto dinanzi ad una Commissione che si riunisce anche in sedi decentrate;
  - i corsi possono essere organizzati anche dai Consorzi per la ricerca, la raccolta la vendita dei funghi, e la salvaguardia del patrimonio boschivo micologicamente produttivo, con l'autorizzazione e la vigilanza della Regione.

## Considerato che

- Fino all'emanazione della LR 17/2014 la materia era delegata alle Province ed ognuna provvedeva a tale compito disgiuntamente dalle altre;
- sulla base della nuova normativa la Regione Liguria intende approvare delle *Linee guida* per un programma formativo, omogeneo su tutto il territorio regionale, inerente il conseguimento della qualifica di “Guardia particolare giurata dei Consorzi”.

In particolare, il documento, dovrà fornire indicazioni in merito:

1. alle modalità per l'organizzazione dei corsi succitati, con particolare riferimento alla durata minima del corso, ai contenuti e alle tematiche da trattare;
2. alla professionalità del corpo docente che effettuerà le lezioni;
3. alla composizione della Commissione d'esame;

**Ritenuto necessario** emanare le allegate *Linee guida*, al fine di permettere lo svolgimento dei corsi in oggetto, necessari all'implementazione del numero delle guardie particolari giurate dei Consorzi per la ricerca, la raccolta, la vendita dei funghi, al fine di tutelare la risorsa fungina;

**Visto** l'allegato denominato *Linee guida per l'organizzazione di corsi di formazione ai sensi dell'articolo 21, comma 3 della L.R. 11 luglio 2014, n. 17 per il conseguimento della qualifica di guardie particolari giurate dei Consorzi per la ricerca, la raccolta e la vendita dei funghi*, recante l'individuazione dei contenuti didattici e delle competenze di cui devono essere titolari i formatori, nonché i componenti della prevista commissione esaminatrice e i requisiti e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione ai Consorzi per lo svolgimento della formazione;

#### **Ritenuto opportuno**

- approvare l'allegato *Linee guida per l'organizzazione di corsi di formazione ai sensi dell'articolo 21, comma 3 della L.R. 11 luglio 2014, n. 17 per il conseguimento della qualifica di guardie particolari giurate dei Consorzi per la ricerca, la raccolta, la vendita dei funghi*;
- incaricare il *Dirigente del Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica*:
  - di approvare la procedura e la modulistica per la gestione del programma formativo in funzione delle suddette linee guida;
  - del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento della formazione ai Consorzi per la salvaguardia del patrimonio boschivo, la ricerca, la raccolta e la vendita dei funghi;
  - dell'individuazione dei componenti e della costituzione della commissione esaminatrice di cui all'art. 21, comma 3, L.R. n. 17/2014, nonché delle modalità di funzionamento della stessa;

**Su proposta** dell'Assessore incaricato al Settore delle Politiche della Montagna e della Fauna selvatica;

#### **DELIBERA**

- **di approvare**, per le motivazioni indicate in premessa, l'allegato documento *Linee guida per l'organizzazione di corsi di formazione ai sensi dell'articolo 21, comma 3 della L.R. 11 luglio 2014, n. 17 per il conseguimento della qualifica di guardie particolari giurate dei Consorzi per la ricerca, la raccolta, la vendita dei funghi*, che costituisce parte integrante e necessaria della presente deliberazione, che non prevede impegni di spesa;
- **di incaricare** il *Dirigente del Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica*:
  - di approvare la procedura e la modulistica per la gestione del programma formativo in funzione delle suddette linee guida;
  - del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento della formazione ai Consorzi per la ricerca, la raccolta e la vendita dei funghi;
  - dell'individuazione e nomina della commissione esaminatrice di cui all'art. 21, comma 3, L.R. n. 17/2014, nonché delle modalità di funzionamento della stessa.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso